



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 13 AGOSTO 2024

OGGETTO: Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla VITTORIA ASS.NI.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 13 del mese di agosto, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione di Lavagna, composta dai sigg.ri:

- Dott.ssa Veronica Frassinetti – Presidente;
- Dott. Stefano Piccolo - componente;

PREMESSO

- che il Comune di Lavagna, con delibera n. 28 del 16 maggio 2019 della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L. 267/2000, d'ora innanzi T.U.E.L.;

- che con D.P.R. in data 27 giugno 2019 e 9 giugno 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4, del T.U.E.L. essendo stato validamente deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2019, i termini iniziali previsti per l'attività della Commissione Straordinaria di Liquidazione sono differiti al 1° gennaio 2020;

VISTA la propria Delibera n. 2 del 7 gennaio 2020, avente ad oggetto "*Approvazione dell'avviso pubblico ai creditori e pubblicazione*", con cui è stato approvato, con contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, il modello di istanza di ammissione alla massa passiva del Comune di Lavagna, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del TUEL;

RILEVATO che il suddetto termine – che sarebbe scaduto il 7 marzo 2020 – in virtù delle sospensioni dei termini disposte dagli artt. 103, comma 1 del D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020 determinate dall'emergenza epidemiologica in atto, è stato prorogato sino al 29 maggio 2020;



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

RICHIAMATA la propria delibera n. 8 dell'11.06.2020, con la quale è stato approvato l'avviso di comunicazione di avvio del procedimento di accertamento ed eventuale liquidazione dei crediti, pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Lavagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della legge n. 241/1990;

VISTI:

- l'art. 252/4 del TUEL, in base al quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254/3 del TUEL, che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256/1 del TUEL, che statuisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

VISTA l'istanza presentata dalla VITTORIA ASSICURAZIONI per un ammontare di euro 125.642,29, oltre spese legali, in forza della sentenza del Tribunale di Genova n. 2411/2019, ed il preavviso di rigetto parziale formulato con prot. n. 12308 del 06/04/2021;

RICHIAMATE le motivazioni del predetto preavviso di rigetto nelle quali si rappresentava che l'avvocato del Comune di Lavagna, dal cui parere questa Commissione non si può discostare, nel non interporre appello avverso la citata sentenza, ha evidenziato la insussistenza di una pronuncia di condanna alla restituzione delle somme richieste. Pertanto il credito di restituzione ivi esposto non ha la caratteristica della "esigibilità" che costituisce parametro ex lege, per questa Commissione, per l'ammissibilità alla massa passiva.

Secondo il predetto legale, la citata pronuncia" in realtà non contiene nessuno specifico obbligo restitutorio in capo al Comune rispetto a quanto a suo tempo incassato dall'Amministrazione a seguito dell'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. (non avendo d'altra parte la Cp. avanzato alcuna specifica richiesta di rimborso nell'ambito del giudizio di primo grado, come era invece suo preciso onere: si veda Cass. civ., Sez. I, 4.6.2003)".

La sentenza de qua ha infatti statuito soltanto in ordine all'estinzione dell'obbligo di Vittoria Assicurazioni S.p.A. di corrispondere le sanzioni di cui all'art. 42



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Commissione Straordinaria di Liquidazione

D.P.R. n. 380/2001.

LETTE le osservazioni formulate dal legale di VITTORIA ASSICURAZIONI le quali, per quanto sopra argomentato non possono essere accolte;

RITENUTO Pertanto, le uniche voci di spesa che possono essere riconosciute sono quelle relative alle spese di giudizio, che possono quindi essere ammesse alla massa passiva e per le quali sarà fatta separata proposta transattiva;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 378/1993;
- la L. n. 241/1990;
- il D.L. n. 18/ 2020 ed il D.L. n. 23/2020;

DELIBERA

- di escludere dalla massa passiva della liquidazione la domanda di ammissione presentata dalla VITTORIA ASSICURAZIONI relativa all'importo pari ad euro 125.642,29 in quanto non dovuto per i motivi sopra indicati;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256/7 del TUEL;
- di notificare il presente provvedimento a mezzo PEC;
- di disporre che la presente delibera si trasmetta a cura della segreteria della Commissione Straordinaria di Liquidazione:
 - al sig. Sindaco;
 - ai sig.ri Dirigenti degli Uffici del Comune;
 - al sig. Revisore dei Conti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge alla competente Autorità giudiziaria.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Veronica Frassinetti

Dott. Stefano Piccolo

